



**FIGC**

**COMUNICATO STAMPA**



**Roma, 30 marzo 2015**

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. – Serie A - Serie B**

### **RIUNIONE LUNEDI' 30 MARZO 2015**

#### **1. Ricorso BOLOGNA F.C.**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VII), N.O.I.F. in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S., ascritta al proprio Presidente (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)

#### **2. Ricorso Sig. ALBANO GUARALDI**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. A), paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. (nota n. 5129/25 pf 14-15SP/blp del 20.1.2015) (Delibera del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, dispone la rimessione dell'affare alle Sezioni Unite della C.F.A..

Sospende nelle more l'esecuzione della sanzione dell'inibizione a carico del signor Guaraldi Albano.

